

STOP cyberbullying

Prevenzione e contrasto del BULLISMO E CYBERBULLISMO

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto

(approvato dal Collegio Docenti del 26.10.2017 **DELIBERA N. 17** e dal Consiglio di Circolo in data 30.11.2017 **DELIBERA N.14**).

PREMESSA

La scuola rappresenta il luogo in cui studentesse e gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento, vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con pari e i momentanei insuccessi.

Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute.

Il ben-essere fisico, come noto, non è determinato solo dall'assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende, anche, da variabili soggettive quali l'autostima, la visione che l'individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali le alunne e gli alunni condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola.

Le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità affidano alle istituzioni preposte all'educazione delle nuove generazioni due funzioni principali in ordine all'Educazione alla Salute e alla prevenzione delle dipendenze patologiche: quella informativa e quella formativa, da esplicitare in modo continuativo e strutturale, attraverso programmi che si avvalgano degli strumenti ordinari dell'attività scolastica e mediante un'azione concertata e condivisa con le agenzie socio-sanitarie del territorio.

Il **bullismo**, mobbing in età adolescenziale e preadolescenziale, è ampiamente diffuso anche tra i banchi di scuola e si realizza in atti di aggressione, di violenza e reiterata persecuzione, spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti.

In particolare il fenomeno è caratterizzato da:

- **Pianificazione**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- **Potere**: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.
- **Rigidità**: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati.

- **Gruppo:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”.
- **Paura:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all’adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere **forme differenti:**

- ❖ **Fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale
- ❖ **Verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.)
- ❖ **Relazionale:** sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima)

In aggiunta al bullismo, le nuove tecnologie hanno determinato il fenomeno del **cyberbullismo**, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

I luoghi del bullismo:dove si manifesta il bullismo

Al contrario di quanto si possa pensare il bullismo non è un fenomeno che riguarda esclusivamente la scuola, ma anzi può manifestarsi in tutti i luoghi di aggregazione, quelli dove bambine e bambini, ragazze e ragazzi trascorrono la maggior parte del tempo insieme, che sia per svago, religione, sport o altre attività. Ma altrettanto anche i luoghi di transito o ritrovi temporanei possono dar luogo a episodi di prepotenza, cioè episodi di bullismo occasionale.

Il bullismo e il cyberbullismo non devono essere ignorati o minimizzati, ma conosciuti e combattuti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante *“Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”*;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante *“Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”*;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante *“Statuto delle studentesse e degli studenti”*;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla Legge n.71/2017.

Al fine di prevenire gli atti citati:

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione.

3. IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE

- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione concernenti il rispetto delle norme di convivenza civile e l'uso responsabile di Internet.

6. I GENITORI

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. LE ALUNNE E GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare gli alunni possono operare come tutor per altri scolari (*peer education*);
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerare tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- *la violenza fisica, psicologica o l'intimazione del gruppo, specie se reiterata;*
- *l'insistenza di nuocere;*
- *l'isolamento della vittima.*

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- *Flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- *Denigrazione* : pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- *Outing estorto*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato

- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
 - *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line.
 - *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini

SANZIONI DISCIPLINARI

Il ruolo e la funzione della Scuola dell'infanzia e della Scuola Primaria sono innanzitutto educativi e formativi, oltre che istruttivi. Pertanto, nei confronti di tutti quei comportamenti messi in atto dagli alunni che non sono in linea con il rispetto delle regole della vita comunitaria e con i principi di Convivenza democratica, si interverrà sempre prioritariamente con la progettazione di percorsi formativi specifici, la proposta e lo svolgimento di attività atte a promuovere lo sviluppo socio-affettivo, capacità relazionali adeguate, ed individuare carenze in alcune aree delle competenze emozionali che generano disfunzioni comportamentali.

In tale ottica la sanzione si pone come *extrema ratio* e come momento che aiuta il processo di crescita e di formazione dell'alunno e costituisce per lui un saldo punto di riferimento nell'acquisizione di una condotta corretta da un punto di vista etico, rispettosa tanto dei diritti quanto, soprattutto, dei doveri, delle alterità e delle diversità, poiché la sanzione ribadisce ciò che si può o che è opportuno fare e ciò che non si può o non è opportuno fare. Le misure correttive e preventive sono rappresentate principalmente da interventi formativi che pongono l'apprendimento di abilità emozionali come obiettivo primario, assicurando numerosi vantaggi educativi (ad es. minore frequenza di scontri e disturbi in classe, maggiore interesse e spirito di collaborazione, migliori risultati scolastici).

I numerosi progetti che da alcuni anni si stanno realizzando nelle scuole con l'intento di costituire una "vaccinazione psicologica" contro il disagio, trovano riscontro nelle concezioni di Daniel Goleman (1996, 1998, 2002) che ha formulato, nell'ambito delle neuroscienze, una nuova teoria della mente emozionale, definendo come il repertorio comportamentale dell'uomo sia in buona parte determinato dalle emozioni.

Pertanto i provvedimenti consisteranno principalmente in interventi e proposte formative, educative e rieducative adeguate e finalizzate alla sensibilizzazione degli stessi alunni e delle rispettive famiglie, ad esclusione di azioni di estrema gravità, cioè fortemente lesive dell'incolumità della persona, ma sempre nell'ottica di profili di giustizia riparativa.

In quest'ultimo caso i provvedimenti più propriamente sanzionatori richiederanno attenta sorveglianza e misure impeditive decise da parte dei genitori, che saranno tempestivamente informati e convocati dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Maggialetti